

CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000.

art. 11 L.p. 1/2019

D. Si chiede se per le procedure negoziate previa consultazione di tre operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 200.000 Euro, si debbano applicare integralmente le regole definite dall'art. 22 l.p. n. 2/2016 oppure se permanga la possibilità di applicare le indicazioni di cui all'informativa prot. n. 154405 dd 07.03.2019 dell'UMST Grandi Opere e Ricostruzione e del Dipartimento Organizzazione Affari Generali, con facoltà di chiedere la documentazione amministrativa successivamente all'apertura delle offerte economiche al solo aggiudicatario.

R. Le indicazioni di cui all'informativa prot. n. 154405 dd. 07.03.2019 non trovano più applicazione, in quanto l'art. 11 della LP n. 1/2019, ha previsto, in sostituzione dell'affidamento diretto, il ricorso alla procedura negoziata, così come disciplinata dalle norme contenute nella l.p. n. 26/1993. Trova pertanto applicazione la disciplina recata dall'art. 22 della l.p. n. 2/2016, come da ultimo modificato.

D. Si chiede se per le procedure aventi ad oggetto lavori pubblici di importo inferiore a 40.000 Euro possano continuare a trovare applicazione le indicazioni contenute nella informativa prot. n. 154405 dd 07.03.2019, in particolare con riferimento alla consultazione di tre operatori economici e alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione e dei requisiti di selezione in capo al solo aggiudicatario, successivamente alla fase di richiesta del preventivo.

R. Le indicazioni operative contenute nella informativa prot. n. 154405 dd 07.03.2019, pur non avendo carattere obbligatorio, possono continuare a trovare applicazione per gli affidamenti di lavori pubblici di importo inferiore a 40.000 euro.